

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI
Ufficio di Presidenza

Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;

Visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto per il solo periodo emergenziale;

Viste le linee guida adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera n. 1230/2020, contenenti indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al richiamato art. 27;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 2020, contenente le disposizioni per la trattazione dei processi ai sensi del secondo comma dell'art. 27, D.L. cit., sul presupposto della impossibilità dello svolgimento delle udienze da remoto, in assenza del decreto dirigenziale previsto dall'art. 16, co. 4, d.l. n. 119/2018, cit.;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze adottato in data 11 novembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 16 novembre 2020 con cui sono state approvate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 e nell'art. 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che l'intervento della regolamentazione appena richiamata rende attuabile lo svolgimento delle udienze da remoto ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020, rispetto al quale rimane pur sempre alternativa la modalità di trattazione di cui al secondo comma dello stesso art. 27;

Rilevato e confermato che sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per l'intero periodo di emergenza nazionale da Covid 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (giudici tributari, personale amministrativo e parti);

Sentiti il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini, il consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini, nonché la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Rimini che hanno espresso parere favorevole alla sperimentazione;

a parziale modifica del proprio provvedimento del 9 novembre 2020,

DISPONE

A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al termine dell'emergenza nazionale da COVID 19,

- 1) tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti insista per la discussione, specificando se in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- 2) qualora sia chiesta la discussione da remoto per una o più cause, il presidente del collegio dovrà accertare se sussistono le condizioni per svolgerla, tenendo conto della disponibilità delle dotazioni informatiche dell'ufficio e dei componenti del collegio e di ogni altra circostanza che possa condizionare il corretto svolgimento dell'udienza; a seguito di tale verifica:
 - a. in caso di esito positivo, il presidente del collegio disporrà l'udienza da remoto per una o più cause, dando seguito alle disposizioni di cui al sopracitato Decreto MEF dell'11 novembre 2020; rinvierà ad altra data la discussione qualora non sia possibile effettuare utilmente il collegamento da remoto
 - b. in caso di esito negativo, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- 3) qualora non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;
- 4) la trattazione da remoto può essere disposta autonomamente anche dal Presidente del Collegio, tenuto conto della rilevanza, novità, complessità e valore della questione; il rinvio al periodo post-emergenziale della pubblica udienza in presenza delle parti, se richiesto da una o entrambe le parti, potrà essere accordato dai presidenti del collegio solo per gravi e giustificati motivi e quando risulti inadeguato il collegamento da remoto o la trattazione scritta;
- 5) qualora almeno una delle parti insista per la discussione in presenza con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite, la trattazione sarà rinviata alla prima udienza utile al termine del periodo emergenziale;
- 6) è autorizzata la possibilità di svolgere le camere di consiglio del collegio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforma di videoconferenza – Skye for Business) da parte del presidente del collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi il presente decreto ai presidenti e ai vice presidenti delle Sezioni nonché a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito istituzionale. Si comunichi anche al presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini e il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rimini.

Rimini, lì 26 febbraio 2021

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale f.f.
Maria Teresa Cameli

